



CITTÀ DI LAMEZIA TERME

Provincia di Catanzaro

U.O.A.

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA

PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA

(ART. 12 L.R. 21 febbraio 2005, n.17)

Testo adeguato al Piano di Indirizzo Regionale concernente *"Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del Demanio marittimo"* approvato con deliberazione del Consiglio Regionale della Calabria n° 147 del 12 giugno 2007.

TITOLO ELABORATO

INTEGRAZIONE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
Aggiornamento febbraio 2016 redatto dal RUP

(con le modifiche di cui al verbale di Conferenza dei Servizi del 7 maggio 2012 con le integrazioni di riscontro alla nota del 24 aprile 2012 e successive dell'Agenzia del Demanio Filiale Calabria e alle note prot. Gen. SIAR 338168 del 30 ottobre 2013 e n. 97849 del 20 marzo 2014 della Regione Calabria – Dipartimento n.8 – Urbanistica e Governo del Territorio – Settore 1 – Servizio 2

– [Chiarimenti evidenziati nell'incontro dell'8 febbraio 2016 presso la Cittadella regionale](#))

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Laura Abramo



CITTA' DI LAMEZIA TERME
Provincia di Catanzaro

PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA

(art. 12 L.R. 21.12.2005, n. 17)

Testo adeguato al Piano di Indirizzo Regionale concernente *“Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del Demanio marittimo”*), approvato con deliberazione del Consiglio Regionale della Calabria n° 147 del 12 giugno 2007

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ del _____

ELABORATO N. **2**

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

con le modificazioni di cui al verbale di Conferenza dei Servizi del 7 maggio 2012
con le integrazioni di riscontro alla nota del 24 aprile 2012 e successive
dell'Agenzia del Demanio Filiale Calabria

ed alle note prot gen SIAR n. 338168 del 30 ottobre 2013 e n. **97849 del 20 marzo 2014** della Regione Calabria – Dipartimento n. 8 - Urbanistica e Governo del Territorio – Settore 1 – Servizio 2
– Chiarimenti evidenziati nell'incontro dell'8 febbraio 2016 presso la Cittadella regionale

Redattori del Piano

Ing. Pasqualino Nicotera (coordinatore)

Arch. Giovanni Iuffrida

Collaboratori:

Geom. Giuseppe Falvo

Geom. Giuseppe Mastroianni

Geom. Alfredo Ruberto

Geom. Santo Vescio

aggiornamento del febbraio 2016 redatto dal RUP



CITTÀ DI LAMEZIA TERME
PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA

(art. 12 L.R. 21.12.2005, n. 17 – art. 4 PIR (Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del Demanio Marittimo))

Indice

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Finalità	pag. 6
Art. 2 – Contenuti tecnici.....	pag. 7
Art. 3 – Elaborati costitutivi.....	pag. 7
Art. 4 - Quadro normativo di riferimento.....	pag. 7
Art. 5 - Competenze.....	pag. 8
Art. 6 - Definizioni – abbreviazioni.....	pag. 9
Art. 7 – Ambito di applicazione	pag. 11

TITOLO II - GLI AMBITI LITORANEI D'INTERVENTO

Art. 8 – Individuazione degli ambiti litoranei d'intervento.....	pag. 12
Art. 9 – Tipologie di insediamento.....	pag. 12
Art. 9 bis – Aree inibite a qualunque utilizzo.....	pag. 14
Art. 10 - Stabilimenti balneari – Lidi attrezzati.....	pag. 14
Art. 11 - Struttura riservata.....	pag. 16
Art. 12 – Aree a Servizio Impianti industriali – Porto Turistico.....	pag. 17
Art. 13 - Spiaggia Libera.....	pag. 17
Art. 14 – Aree sottoposte a tutela.....	pag. 19

Titolo III - DIMENSIONAMENTO DEI MANUFATTI

Art. 15 - Limiti dimensionali ammessi.....	pag. 20
Art. 16 – Standard sui servizi.....	pag. 22
Art. 17 - Caratteristiche tipologiche dei manufatti.....	pag. 22
Art. 18 – Verande e cabine.....	pag. 24
Art. 19 - Sistemazioni esterne – pavimentazioni – recinzioni	pag. 25
Art. 20 – Pulizia delle spiagge.....	pag. 26
Art. 21 – Spazi per natanti	pag. 26
Art. 22 – Pubblicità – insegne e complementi	pag. 27
Art. 23 - Attrezzature ludico-sportive	pag. 27
Art. 24 - Parcheggi Pubblici.....	pag. 27
Art. 25 - Priorità per la Pubblica Amministrazione.....	pag. 28
Art. 25 bis – Opere esistenti ubicate in adiacenza al confine demaniale marittimo.....	pag. 28

TITOLO IV - PREMIALITA' RISERVATE AGLI IMPIANTI TURISTICO-BALNEARI

Art. 26 – Principi di applicazione delle premialità.....	pag. 28
Art. 27 – Lido senza barriere	pag. 29
Art. 28 – Lido solare.....	pag. 30
Art. 29 – Cumulabilità delle premialità.....	pag. 30

TITOLO V – NORME PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' TURISTICHE

Art. 30 – Procedure amministrative.....	pag. 31
-----------------------------------------	---------

TITOLO VI - FUNZIONI DI VIGILANZA

Art. 31 – Vigilanza e sanzioni.....	pag. 35
-------------------------------------	---------

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32 – Norme di salvaguardia	pag. 35
---------------------------------------	---------



CITTÀ DI LAMEZIA TERME
PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA

(art. 12 L..R. 21.12.2005, n. 17 – art. 4 PIR (Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del Demanio Marittimo))

Art. 33 – Disciplina transitoria e finale pag. 36

Allegato a – Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e
bevande all'interno degli stabilimenti balneari pag. 37



CITTÀ DI LAMEZIA TERME
PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA

(art. 12 L.R. 21.12.2005, n. 17 – art. 4 PIR (Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del Demanio Marittimo))

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1
Finalità

1. Il presente Piano Comunale di Spiaggia della Città di Lamezia Terme (di seguito per brevità definito PCS o semplicemente Piano) è stato redatto in conformità agli indirizzi contenuti nel Piano di Indirizzo Regionale concernente “*Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del Demanio marittimo*”), di seguito per brevità definito PIR, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale della Calabria n. 147 del 12 giugno 2007 e nella L.R. 21 dicembre 2005, n. 17.
2. Ai sensi di quanto disposto all'art. 24, comma 1, lettera g) della L.R. 16 aprile 2002, n. 19 e s.m.i., il presente PCS costituisce Piano Attuativo Unitario (PAU) dello strumento urbanistico generale comunale.
3. Ai sensi dell'art. 12 della L.R. 21 dicembre 2005 n.17, il presente Piano si pone l'obiettivo della salvaguardia paesistico-ambientale della spiaggia quale sub-ambito del demanio marittimo, garantendo nello stesso tempo lo sviluppo delle potenzialità turistiche della costa, nel rispetto della vocazione del territorio e delle risorse ambientali esistenti.
4. Il presente PCS persegue l'obiettivo di una migliore organizzazione della fascia litorale di competenza, funzionale ad un'organica fruizione dell'arenile, propone un'immagine al futuro per i prossimi dieci anni dello sviluppo della costa lametina, con l'intento di dare coerenza e convergenza alle azioni di iniziativa pubblica in atto ed in programma.
5. Attraverso il presente Piano, l'Amministrazione Comunale intende salvaguardare, qualificare e valorizzare il litorale che per la sua peculiarità costituisce risorsa indispensabile e strategica per lo sviluppo complessivo della costa ed in particolare intende perseguire le seguenti finalità:
 - a) l'attuazione della pianificazione integrata del complesso di interventi di iniziativa pubblica programmati nella fascia litorale (riqualificazione del giardino e del bosco litoraneo, realizzazione del lungomare cittadino e delle infrastrutture necessarie, piano della costa);
 - b) la gestione diretta delle concessioni demaniali marittime e del controllo del territorio a seguito del trasferimento delle competenze dalla Regione ai comuni;
 - c) la disciplina delle utilizzazioni ammissibili nelle aree di demanio marittimo ricadenti nel territorio comunale di competenza;
 - d) l'avvio concreto di un nuovo modello di sviluppo costiero, basato su una politica di tutela e conservazione delle risorse naturali, di rispetto della libera fruizione ed accesso al mare, di valorizzazione dell'arenile per lo sviluppo di



CITTÀ DI LAMEZIA TERME
PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA

(art. 12 L..R. 21.12.2005, n. 17 – art. 4 PIR (Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del Demanio Marittimo))

attività economiche nel settore del turismo balneare e ricreativo, dell'intrattenimento e svago, nonché dei pubblici esercizi.

Art. 2
Contenuti tecnici

1. I contenuti tecnici del Piano sono esplicitati nella Relazione Generale, negli elaborati grafici e nelle presenti Norme Tecniche di Attuazione.
2. Tali previsioni si applicano agli ambiti litoranei d'intervento individuati nel Piano, con riferimento ai tratti di spiaggia ricadenti nel Demanio Marittimo dello Stato e risultano attuative dello strumento urbanistico generale vigente, non ne modificano gli indirizzi, le direttive e le prescrizioni, pertanto non ne costituiscono variante.
3. Le tavole di Piano, realizzate su base cartografica e catastale ufficiale, per la scala alla quale sono riprodotte, risultano per i contenuti meramente orientative: le dimensioni degli elementi riportati, gli immobili e quanto altro segnalato costituiscono riferimenti urbanistici per l'attuazione degli interventi ma non possono essere considerati elementi probanti per quanto attiene la proprietà, la definizione dei confini e le misurazioni delle aree di concessione, per le quali diventano elementi probanti le specifiche planimetrie allegate alle singole concessioni demaniali marittime.

Art. 3
Elaborati costitutivi

1. Costituiscono elaborati del Piano la relazione generale, le norme tecniche di attuazione (*presente elaborato*), le tavole di inquadramento territoriale, urbanistico e catastale, le tavole di analisi morfologica, con variazioni della linea di riva ed uso reale del suolo, le tavole del sistema delle comunicazioni ed accessi, le tavole dello stato di fatto e le zonizzazioni di progetto, d'insieme e per ciascun ambito individuato.

Art. 4
Quadro normativo di riferimento

1. Le attività comportanti interventi sull'area demaniale della spiaggia sono soggette alle Leggi vigenti in materia urbanistica, edilizia, paesaggistica, ambientale, alla disciplina delle presenti norme, alle disposizioni del Regolamento Edilizio e degli altri regolamenti comunali, e a quelle di seguito riportate:
 - Legge Regionale 16 aprile 2002, n. 19 - *Norme per la tutela, governo ed uso del territorio* (Legge Urbanistica Regionale);
 - Legge Regionale 21 dicembre 2005, n. 17 – *Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo*.
 - Piano di Indirizzo Regionale “*Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo*” (denominato per brevità



CITTÀ DI LAMEZIA TERME
PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA

(art. 12 L.R. 21.12.2005, n. 17 – art. 4 PIR (Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del Demanio Marittimo))

- PIR*), approvato con deliberazione del Consiglio Regionale della Calabria n° 147 del 12 giugno 2007.
- Codice della Navigazione - R.D. 30 marzo 1942, n° 327.
 - Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione – DPR 15 febbraio 1952, n° 328;
 - Piano di Assetto Idrogeologico della Regione Calabria – PAI.
 - Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento urbanistica e governo del Territorio della regione Calabria, rep. n. 16066 del 24 ottobre 2007 del Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria, avente ad oggetto “Conferimento funzioni amministrative in materia di demanio marittimo (L.R. 21 dicembre 2005, n. 17 e s.m.i.).
2. Le presenti norme e gli elaborati grafici del Piano Comunale di Spiaggia prevalgono in caso di contrasto su qualsiasi regolamento comunale, e sono da intendersi quali norme di dettaglio di quanto generalmente disposto all’art. 9 delle vigenti Norme Tecniche di Attuazione del PRG, approvate con deliberazione di C.C. n. 14 del 28 maggio 2007 e successivo decreto Dir. Reg. Calabria n. 19329 del 29 novembre 2007.
 3. Le disposizioni contenute nelle presenti Norme Tecniche di Attuazione si intendono automaticamente abrogate o modificate con l’entrata in vigore di successive disposizioni normative in contrasto.
 4. Per quanto non esplicitamente disciplinato dalle presenti Norme Tecniche di attuazione si rinvia alle vigenti normative in materia.
 5. I riferimenti delle presenti Norme Tecniche di Attuazione a leggi, regolamenti ed altre norme si intendono estesi alle successive modifiche ed integrazioni delle stesse.

Art. 5
Competenze

1. Ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 619 del 28 settembre 2007, che ha trasferito ai Comuni le funzioni di cui all’art. 4 della L.R. 21 dicembre 2005, n. 17 e delle disposizioni attuative adottate con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio, n.16066 del 24 ottobre 2007, sono riconosciute di competenza del Comune le funzioni per l’attività amministrativa inerenti:
 - a) il rilascio ed il rinnovo, la revoca e la decadenza delle concessioni demaniali marittime;
 - b) la vigilanza sull’uso delle aree concesse rispetto alle finalità turistico-ricreative;
 - c) l’autorizzazione al subingresso nelle concessioni;
 - d) l’autorizzazione all’affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto delle concessioni;
 - e) il rilascio, il rinnovo, la modificazione e la revoca delle concessioni relative i porti di interesse regionale di cui all’art. 9 della legge 88/2001.



CITTÀ DI LAMEZIA TERME
PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA

(art. 12 L.R. 21.12.2005, n. 17 – art. 4 PIR (Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del Demanio Marittimo))

2. Per effetto della normativa soprarichiamata, restano riservati alla Regione le funzioni amministrative e i compiti elencati nell'art. 96 della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34, nell'art. 3 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17, nonché il rilascio del parere vincolante di cui all'art. 10, comma 2, del PIR e che la Regione è titolare del concorrente potere di revoca della concessione demaniale disciplinato dall'art. 20 della legge regionale 21 agosto 2005, n. 17.
3. E' fatta salva la competenza territoriale degli Organi dello Stato e quella amministrativa dello Stato e della Regione in base ai vigenti provvedimenti legislativi di delega o altra normativa di legge.
4. Sono fatte salve le norme nazionali e locali in materia di regolamentazione dell'esercizio delle attività economiche, fermo restando le compatibilità con le previsioni di cui al presente Piano.
5. Gli adempimenti in materia di concessione demaniale marittima (rilascio, rinnovo, modificazione, revoca, gestione dei canoni, ecc.) sono di competenza dell'Area/Settore Patrimonio del Comune.
6. Gli adempimenti in materia di autorizzazione amministrativa all'esercizio delle attività turistico-ricettive balneari e produttive o di servizio pubblico, ammesse dal presente Piano, nonché la verifica sotto il profilo edilizio, sono di competenza dell'Area Promozione del Territorio.
7. Il controllo delle violazioni di legge e successivi adempimenti compete all'Area Gestione del Territorio e/o alla Polizia Municipale, nell'ambito delle specifiche competenze.

Art. 6
Definizioni - Abbreviazioni

1. Ai fini del presente Piano si intendono per:
 - Arenile libero: la prima fascia, completamente libera, misurata partendo dalla linea di battigia di cui alla lettera d) con una profondità non inferiore a 5 metri lineari, tenuto conto della situazione orografica e della profondità verso il mare dell'area concessa. Tale fascia svolge la funzione di percorso pedonale libero lungo la riva ed è utilizzabile per ragioni di sicurezza;
 - Attività turistico-ricreative: le attività imprenditoriali di cui all'art. 2 della L.R. n.17/2005;
 - Attrezzature mobili: quelle che vengono installate solo per il periodo della stagione balneare e che debbono essere rimosse alla fine della stessa. Esse sono: ombrelloni, sedie, sdraie, elementi di piccole dimensioni, lapidei o in calcestruzzo, posti a secco sulla spiaggia per la formazione dei percorsi pedonali, piccoli manufatti in legno, gazebi. Tutte le strutture mobili per la balneazione dovranno inoltre essere stagionalmente rimosse.
 - Battigia: la fascia della spiaggia interessata dal movimento di flusso e riflusso delle onde;



CITTÀ DI LAMEZIA TERME
PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA

(art. 12 L..R. 21.12.2005, n. 17 – art. 4 PIR (Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del Demanio Marittimo))

- Concessione demaniale marittima: (denominata per brevità CDM), il provvedimento amministrativo che legittima l'occupazione e l'uso, anche esclusivo, di beni demaniali marittimi;
- Demanio marittimo: le aree demaniali, le pertinenze demaniali marittime e gli specchi acquei che, ai sensi della vigente normativa, sono gestiti dai Comuni territorialmente interessati;
- Fascia di rispetto: l'area di spiaggia da lasciare libera da ogni occupazione e da destinare al libero passaggio e/o al rispetto delle distanze minime;
- Fronte mare: la lunghezza misurata in metri e parallela alla linea di riva, della spiaggia data in concessione o della spiaggia libera;
- Lidi attrezzati: le strutture di supporto alla balneazione, ubicate all'interno delle aree oggetto di concessione demaniale marittima, di servizio per gli ospiti dei complessi turistico-residenziali e/o ricettivi presenti sul territorio costiero. Possono essere anche attrezzati con le medesime attrezzature degli stabilimenti balneari, ed in tal caso sono equiparati a tutti gli effetti agli stabilimenti balneari;
 - a) Lido senza barriere: l'impianto balneare totalmente accessibile da parte di persone in condizioni di svantaggio motorio o sensoriale.
 - b) Lido solare: l'impianto balneare alimentato, in tutto o in parte, da sistemi di energia ricavata da fonti rinnovabili (solari termici o fotovoltaici);
- Pedane a terra: le strutture di pavimentazione in legno amovibili, poggiate sulla sabbia e destinate alla pavimentazione ed ai percorsi verso la battigia;
- Servizi di spiaggia: l'insieme di manufatti ed attrezzature connesse all'attività dello stabilimento, quali: depositi per sedie, ombrelloni ed altri arredi mobili, cabine – spogliatoio, servizi igienici e docce, tende e capanne, bar o chioschi, ogni altro servizio assimilabile;
- Sistema informativo demaniale marittimo: (SID), il sistema informatico gestito dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con finalità di identificazione e conoscenza del demanio marittimo, mediante cartografia catastale aggiornata e revisionata;
- Soggiorno all'ombra: la seconda fascia di profondità variabile, successiva all'arenile libero, e parallela al mare, destinata alla sistemazione di dispositivi di ombreggiatura;
- Spiaggia: (quando i limiti della spiaggia non sono chiaramente definiti), quella zona compresa tra la linea delle ordinarie mareggiate invernali e i confini delle proprietà vicine, sia pubbliche sia private. La spiaggia, quindi, può essere costituita da un'estensione variabile, che l'Autorità Marittima può di volta in volta fissare a seconda che il mare avanzi o retroceda. Ai sensi dell'art. n. 28 del Codice della Navigazione e dell'art. 822 del Codice Civile, il lido del mare e la spiaggia appartengono allo Stato e fanno parte del Demanio Pubblico. I limiti della spiaggia, nel presente Piano, sono costituiti dalla linea di battigia ad ovest e dalle limitazioni verso est rilevabili sul posto come: duna marittima, recinzioni, viabilità.
- Stabilimenti balneari: le strutture, ubicate all'interno delle aree oggetto di concessione demaniale marittima, ed attrezzate per la balneazione con ombrelloni, sedie sdraio, lettini e servizi igienici ed eventualmente con annessi servizi di ristorazione, bar, intrattenimento, attività ludico ricreative con possibilità di apertura stagionale (rinnovabile);



CITTÀ DI LAMEZIA TERME
PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA

(art. 12 L.R. 21.12.2005, n. 17 – art. 4 PIR (Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del Demanio Marittimo))

- Stagione balneare: il periodo di riferimento per l'apertura degli impianti balneari, che decorre dal primo maggio al 31 ottobre di ogni anno;
 - Struttura mobile stagionale, qualsiasi manufatto che viene legittimamente impiantato negli ambiti del Piano e che viene rimosso totalmente alla fine della stagione balneare. Le strutture mobili stagionali possono essere autorizzate esclusivamente per il periodo dell'anno compreso tra il 1° maggio e il 31 ottobre.
 - Struttura di facile rimozione: quelle che sono realizzate con montaggio di parti elementari leggere, come ad esempio quelle realizzate con strutture a scheletro leggero in cemento prefabbricato, acciaio, legno, o altro materiale; con pannelli di tamponamento leggeri; con copertura leggera. Tutte le strutture anzidette debbono essere recuperabili e riposizionabili altrove con semplici operazioni di smontaggio e rimontaggio e senza che la rimozione comporti necessariamente la distruzione parziale o totale del manufatto;
 - Verande: le strutture precarie stagionali che definiscono spazi coperti con vari elementi (impermeabili e non) od ombreggiati ma in tutti i casi aperti su tutti i lati a parte quelli adiacenti ai manufatti chiusi dello stabilimento.
2. Ai fini del presente Piano sono state utilizzate le seguenti abbreviazioni:
- PCS: Piano Comunale di Spiaggia
 - CDM: concessione demaniale marittima
 - PIR: Piano di Indirizzo Regionale per l'utilizzazione delle aree del demanio marittimo
 - SID: Sistema Informativo Demaniale marittimo
 - PRG: Piano Regolatore Generale
 - PAU: Piano Attuativo Unitario

Art. 7
Ambito di applicazione

1. Qualsiasi soggetto pubblico o privato che intenda intervenire sulle aree disciplinate dal presente Piano è tenuto al rispetto della presente normativa e degli elaborati che costituiscono il Piano stesso, nei casi di seguito elencati:
 - a) rilascio, rinnovo, revoca e decadenza delle concessioni demaniali marittime;
 - b) posizionamento di nuovi manufatti, ampliamento, adeguamento o altra trasformazione di quelli esistenti funzionali all'attività oggetto della concessione;
 - c) vigilanza sull'uso delle aree concesse rispetto alle finalità turistico ricreative;
 - d) autorizzazione di subingresso nella concessione;
 - e) autorizzazione ed affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione.



CITTÀ DI LAMEZIA TERME
PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA

(art. 12 L.R. 21.12.2005, n. 17 – art. 4 PIR (Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del Demanio Marittimo))

TITOLO II
GLI AMBITI LITORANEI D'INTERVENTO

Art. 8

Identificazione degli ambiti litoranei d'intervento

1. La porzione di territorio comunale interessata dal presente Piano Comunale di Spiaggia è rappresentata dalla parte di zona territoriale omogenea denominata "*Territori Costieri*" dal vigente P.R.G, limitata ad ovest geografico dalla linea di riva, ad est dal confine con la pineta costiera parallela alla costa, a nord dal torrente Piscirò, a sud dal torrente Turrina.
2. L'area interessata dal presente Piano Comunale di Spiaggia viene suddivisa per un'ottimale utilizzazione, in ambiti litoranei di intervento. Questi ultimi sono da ritenersi come tratti di litorali con caratteristiche comuni ed omogenee, per le quali vengono individuate e regolamentate specifiche tipologie di intervento.
3. Gli ambiti litoranei di intervento individuati sono:
 - *ambito Marinella;*
 - *ambito Cafarone;*
 - *ambito Ginepri;*
 - *ambito Amato;*
 - *ambito Marina di Maida.*
4. Il presente PCS individua gli insediamenti attuabili negli ambiti litorali d'intervento, nel rispetto della vigente normativa urbanistica, edilizia, paesaggistica e ambientale, tenendo conto delle CDM rilasciate, ai sensi del comma 1 dell'art. 4 del Piano di Indirizzo Regionale approvato con deliberazione del Consiglio Regionale della Calabria n° 147 del 12 giugno 2007.
5. Ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 365 del 25 giugno 2007, gli ambiti litoranei di intervento si suddividono in:
 - a) - Aree omogenee ad alta valenza turistica (o di categoria A): ambito Marinella, ambito Cafarone;
 - b) - Aree omogenee a normale valenza turistica (o di categoria B): ambito Ginepri, ambito Amato, ambito Marina di Maida.

Negli ambiti Amato e Marina di Maida, prospiciente l'area ASICAT fra la foce del fiume Amato ed il confine comunale con il territorio di Curinga, non è previsto il rilascio di concessioni demaniali.

Art. 9

Tipologie di insediamento

1. L'arenile di competenza del Comune di Lamezia Terme si suddivide in:
 - a) Aree di spiaggia libera;
 - b) Aree di spiaggia oggetto di concessione demaniale marittima (CDM);
 - c) Aree sottoposte a tutela.



CITTÀ DI LAMEZIA TERME
PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA

(art. 12 L..R. 21.12.2005, n. 17 – art. 4 PIR (Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del Demanio Marittimo))

2. Le aree di spiaggia oggetto di CDM, di cui al precedente comma 1 lett b), prevedono le seguenti tipologie di insediamento:
 - a) attività turistiche e ricreative;
 - b) servizi per impianti industriali;
 - c) servizi pubblici e strutture riservate.
3. Nelle strutture turistiche e ricreative sono compresi:
 - a) stabilimenti balneari e lidi attrezzati;
 - b) ristorante, bar, gelateria, paninoteca, pizzeria, intrattenimento e simili;
 - c) attrezzature commerciali complementari all'attività turistico-balneare;
 - d) rivendite di giornali, ambulatato, servizi di supporto all'attività balneare, quali: postazioni di salvataggio/emergenza, centro informazioni, baby sitting, ecc.;
 - e) spazi per l'apprendimento e la pratica degli sport all'aperto e su sabbia, legati alla stagione balneare, al fitness ed altre attività ludico-ricreative;
 - f) centri associativi sportivi riconosciuti dalla Federazione Italiana Vela, per l'apprendimento e la pratica amatoriale ed agonistica degli sport velici (centri velici, scuole di vela, windsurf, kitesurf, ecc.), con annessi servizi di accoglienza turistica per gli associati;
 - g) scuole di salvataggio in mare, diving, e servizi di noleggio di imbarcazioni e natanti, ormeggio, alaggio, stazionamento, nonché i servizi complementari alla nautica da diporto.
4. Le attività sopra indicate sono di tipo stagionale e possono essere svolte esclusivamente nel periodo 1° maggio - 31 ottobre, ad esclusione delle attività di cui al punto b), per le quali potranno essere rilasciate licenze/autorizzazioni annuali.
5. L'esercizio delle attività sopra dette è in ogni caso subordinato al rilascio dell'autorizzazione/licenza commerciale, quando prevista, e di ogni altra autorizzazione o nullaosta contemplati dalle norme vigenti, nonché al rispetto delle norme igienico sanitarie.
6. Nelle aree sottoposte a tutela di cui al successivo art. 14 è consentita esclusivamente attività di pesca sportiva ed amatoriale, ~~nonché l'attività di vendita del pescato.~~¹
7. Nella realizzazione di interventi o per l'installazione di attrezzature per eventi e manifestazioni, è fatto divieto assoluto di modificare il profilo dunale originario mediante livellamenti dell'arenile o distruzione di essenze arboree autoctone.
8. **Ai fini del rilascio delle CDM deve essere imposto l'obbligo per i titolari delle concessioni di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione, ai sensi dell'art. 1 comma 251 della L. 296/2006.**²

¹ Comma modificato a seguito della nota SIAR 97849 del 20/03/2014 del Dipartimento Urbanistica Settore 1 Servizio 2 (punto n.3)

² Comma modificato a seguito della nota SIAR 97849 del 20/03/2014 del Dipartimento Urbanistica Settore 1 Servizio 2 (punto n.4)



CITTÀ DI LAMEZIA TERME
PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA

(art. 12 L..R. 21.12.2005, n. 17 – art. 4 PIR (Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del Demanio Marittimo))

Art. 9 bis

Aree inibite a qualunque utilizzo

1. Le aree comprese nell'ambito Marina di Maida e parte dell'Ambito Amato, e pertanto in tutto il tratto compreso tra la foce del Fiume Amato e il confine con il Comune di Curinga esteso complessivamente circa 4 KM (comprensivo dei 500 metri dell'area SIC di cui al successivo comma 2), è inibito **qualunque** utilizzo.
2. L'area compresa nell'ambito Marina di Maida ricadente nel raggio di 500 metri dal perimetro dell'area SIC, (parte sud dell'area demaniale a confine con il territorio di Curinga), è inibita a qualunque utilizzo.

Art. 10

Stabilimenti Balneari – Lidi Attrezzati

1. Le attività turistiche e ricreative di cui al comma 2 del precedente articolo 9 sono esercitabili all'interno delle aree demaniali marittime rilasciate in concessione.
2. Ai fini del presente PCS, all'interno delle aree oggetto di CDM, i manufatti costituenti il soprassuolo vengono identificati quali stabilimenti balneari o lidi attrezzati.
3. Gli stabilimenti balneari e/o i lidi attrezzati costituiscono pertanto le parti di arenile, oggetto di CDM, destinate ad attività turistico-ricreative, anche di supporto alle strutture turistico-ricettive, strettamente legate alla balneazione, nelle quali sono riconoscibili spazi destinati: alla balneazione, ai servizi di supporto della stessa, alla somministrazione di alimenti e bevande, all'intrattenimento, all'attività ludico-sportiva.
4. I titolari di CDM che hanno come scopo la gestione di strutture ad uso turistico ricreativo realizzate per la diretta fruizione del mare sono, ad ogni effetto di legge, imprenditori turistici di imprese produttive di interesse collettivo.
5. Lo stabilimento balneare realizza un'attività economica autonoma soggetta, oltre che all'ottenimento della CDM e delle autorizzazioni in materia urbanistica, edilizia, paesaggistica ed ambientale, anche alle necessarie autorizzazioni legate alle diverse attività complementari connesse alla balneazione, quali la somministrazione di alimenti e bevande e l'attività di intrattenimento e svago.
6. Il lido attrezzato realizza un servizio collaterale e di supporto alle strutture turistico-ricettive ad esso collegato: ferma restando la necessità della CDM, i lidi possono essere attrezzati con la semplice posa di ombrelloni e sedie sdraio, prevalentemente riservati alla fruizione degli ospiti alloggiati nella struttura ricettiva o nel villaggio turistico-residenziale; se invece sono attrezzati con le medesime attrezzature degli stabilimenti balneari, ai fini della disciplina delle autorizzazioni necessarie, i lidi sono equiparati a tutti gli effetti agli stabilimenti balneari.
7. Per tutte le richieste di CDM (nuove concessioni o rinnovo di concessioni esistenti), è fatto obbligo ai richiedenti di lidi attrezzati allegare alla domanda i dati relativi alla capacità ricettiva in termini di posti letto, la reale consistenza territoriale della struttura e dei manufatti esistenti (con le varie destinazioni) nonché la



CITTÀ DI LAMEZIA TERME
PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA

(art. 12 L.R. 21.12.2005, n. 17 – art. 4 PIR (Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del Demanio Marittimo))

- dimostrazione dei transiti pedonali di raggiungimento della struttura alla spiaggia, il tutto su cartografia catastale o fotogrammetrica in adeguata scala (1:1.000).
8. Nelle aree concesse agli stabilimenti balneari ed ai lidi attrezzati sono compatibili le seguenti destinazioni d'uso, a carattere anche non stagionale: esercizi pubblici di somministrazione (bar, gelaterie, pizzerie, ristoranti, etc.) servizi per attività ricreative (piano bar, piste da ballo, aree per i giochi, svago e sport, etc.), servizi in genere (soccorso ai bagnanti, bagni, docce, etc.). Si richiama a proposito la disciplina di cui all'Allegato A.
 9. In apposite aree dello stabilimento balneare e/o del lido attrezzato, sono altresì previste attività legate al noleggio stagionale di natanti a remi o a pedali, tavole e piccole imbarcazioni a vela, attrezzatura per immersione subacquea, biciclette.
 10. Nel progetto per la realizzazione di uno stabilimento balneare o un lido attrezzato deve essere sempre riconoscibile la suddivisione dell'area nelle seguenti sottozone fondamentali (fasce parallele alla linea di riva):
 - zona delle attrezzature di spiaggia (zona F1);
 - zona di spiaggia attrezzabile per l'ombreggio (zona F2);
 - zona di spiaggia destinata al libero transito (zona F3), esclusa dall'area in CDM.
 11. La zona delle attrezzature di spiaggia (zona F1) è quella superficie in concessione direttamente collegata con la viabilità pubblica di accesso all'arenile e destinata ad ospitare i manufatti di supporto alla balneazione ed i servizi igienici. Per quanto concerne il numero, le dimensioni, le caratteristiche delle strutture edilizie e dei manufatti ammissibili e quanto altro necessario alla definizione dell'intervento consentito si rimanda alle specifiche degli elementi esplicitati al Titolo III delle presenti norme.
 12. La zona di spiaggia attrezzabile per l'ombreggio (zona F2) è costituita da un fronte pari a quello indicato per la zona (F1) e da una profondità tale da garantire, comunque, una superficie non inferiore al 30% del lotto concesso. Detta area corrisponde alla fascia di arenile in concessione utilizzabile esclusivamente per allestimenti temporanei, attraverso la posa di ombrelloni e sedie sdraio, cabine-spogliatoio, docce, nonché le attrezzature per l'intrattenimento dell'utenza (animazione, dancing) ed il gioco (quest'ultimo esclusivamente su sabbia). In detta zona F2 non sono ammesse costruzioni di alcun genere, eccezion fatta per le cabine-spogliatoio, la postazione dei bagnini, eventualmente anche con gazebo. E' ammessa la realizzazione di attraversamenti fino alla zona F1 con elementi amovibili semplicemente poggiati al suolo e fruibili da persone disabili. Per quegli stabilimenti connotati da una vocazione preminente alla pratica sportiva di sport veloci (ivi comprese i centri scuola ed i centri che ospitano prove agonistiche), deve essere dimostrata la compatibilità, in termini di possibilità di fruizione in sicurezza, tra le operazioni di manovra funzionali all'attività sportiva previste nella zona F2 e le altre funzioni esercitabili nella zona F2 non interessata da tali operazioni, oltre che nella porzione di spiaggia destinata al libero transito (necessariamente presente).
 13. La zona di spiaggia destinata al libero transito (zona F3), costituita da una profondità teorica di metri 5,00 (variabile in funzione della dinamica della costa) a partire dalla linea di battigia, è destinata al libero passaggio ed è soggetta alle limitazioni stabilite, con apposita ordinanza sulla disciplina delle attività balneari.



CITTÀ DI LAMEZIA TERME
PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA

(art. 12 L.R. 21.12.2005, n. 17 – art. 4 PIR (Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del Demanio Marittimo))

14. Negli elaborati costituenti zonizzazione di progetto è indicata la posizione riservata allo stabilimento balneare comunale **che comunque deve superare il 5% di quelli concedibili, così come previsto dall'art. 5 comma 3 del PIR³.**
15. ~~Il tratto di arenile costituente il water front dell'agglomerato industriale, coincidente con la parte concedibile lato sud dell'ambito Amato e con il contiguo ambito Marina di Maida fino al pontile, potrà essere riservato a fini turistico-balneari relativi a una tipologia di insediamento turistico riconoscibile quale "Resort integrato", da ubicarsi nel retrostante territorio costiero ed ovviamente soggetta rilascio di CDM con procedura ad evidenza pubblica⁴.~~
16. ~~I limiti dimensionali di cui al comma 1 dell'art. 15 non si applicano alle strutture turistiche ricettive di cui comma precedente.~~ La previsione di sviluppo turistico dell'area demaniale prospiciente l'area ASICAT, è demandata ad un eventuale sviluppo futuro qualora le condizioni intrinseche monte di detta area dovessero mutare. La precitata previsione di sviluppo turistico dovrà comunque essere soggetta ad apposita procedura autorizzata fra le quali la Verifica di Assoggettabilità Ambientale.
17. ~~Tutte le CDM, comprese quelle delle strutture riservate a supporto dei villaggi turistici ed alberghi, di cui agli art. 9 comma 2 lett. C e 10 commi 6 e 7, devono in ogni caso essere messe a bando ai fini dell'assegnazione della concessione demaniale marittima.⁵~~

Art. 11
Struttura Riservata

1. Comprende un'area del litorale, localizzata nell'Ambito Marinella, ospitante una base militare operativa della locale Compagnia della Guardia di Finanza, destinata a base logistica ed utilizzata nella stagione estiva anche come lido per il personale delle FF.OO.
2. Tale zona può essere utilizzata per allestimenti temporanei attraverso la posa di ombrelloni, gazebo e/o tende, nonché per l'installazione di attrezzature sportive su sabbia (beach volley, beach tennis, beach soccer, etc.), legate esclusivamente alla struttura militare.
3. Nella presente zona è ammessa anche la realizzazione di attraversamenti simili alle zone limitrofe, nel rispetto di quanto espressamente stabilito dalle disposizioni in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. Le recinzioni saranno limitate alla sola area in concessione, dovranno consentire il libero accesso lungo la battigia e non potranno superare l'altezza massima di metri 1,50 e realizzate con paletti in legno o in plastica collegati tra loro con cordame.

³ Comma integrato a seguito della nota SIAR 97849 del 20/03/2014 del Dipartimento Urbanistica Settore 1 Servizio 2 (indicazione n.1)

⁴ Integrazione richiesta dall'Agenzia del Demanio Filiale Calabria con nota del 24/4/2012

⁵ Comma inserito a seguito SIAR 97849 del 20/03/2014 del Dipartimento Urbanistica Settore 1 Servizio 2 (punto n.2)



CITTÀ DI LAMEZIA TERME
PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA

(art. 12 L.R. 21.12.2005, n. 17 – art. 4 PIR (Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del Demanio Marittimo))

Art. 12
Aree a servizio di impianti industriali – Porto Turistico ⁶

- ~~1. Nel tratto di arenile antistante l'agglomerato industriale (Ambito Marina di Maida), oltre a CDM per attività turistiche e ricreative, è consentito il rilascio di CDM **con procedura ad evidenza pubblica**⁷ alle attività produttive localizzate all'interno dell'Area Industriale ed operanti nel settore della cantieristica nautica,⁸ sempre che dimostrino la necessità di utilizzo dell'arenile stesso quale collegamento al mare, non producano effetti pregiudizievoli sotto il profilo paesistico ed ambientale e sulle condizioni di balneabilità delle aree circostanti e risultino armonizzabili con il contesto in cui verrebbero inserite.~~
- ~~2. L'utilizzo dell'arenile deve avvenire esclusivamente con la posa di attrezzature rimovibili quali scivoli, argani e binari finalizzati alla messa in secca ed al rimessaggio di imbarcazioni e natanti in riparazione o custodia.~~
- ~~3. Nell'ambito denominato *Marina di Maida* è ubicata la previsione di localizzazione di una struttura destinata a porto turistico (cfr. Tav. 19), conformemente al *Primo Piano della Portualità in Calabria – Masterplan per lo sviluppo della portualità calabrese*, che assegna al territorio costiero di Lamezia Terme una previsione di realizzazione di nuova infrastruttura dedita alla nautica da diporto ed ai correlati flussi turistici.~~

Art. 13
Spiaggia Libera

1. Comprende le aree di demanio marittimo destinate alla balneazione con libero accesso al mare e sosta sull'arenile da parte di tutti i cittadini, senza dover sostenere alcun onere.
2. Nel territorio comunale di competenza, i tratti di arenile non interessati da rilascio di CDM o da vincoli di esondazione dei corsi d'acqua, sono da considerarsi spiaggia libera per la balneazione.
3. Nella spiaggia libera, con esclusione dei corridoi di accesso al mare e della fascia di ml. 5,00 dalla battigia, durante il giorno, possono essere utilizzati ombrelloni, sedie a sdraio ed altre attrezzature similari, che dovranno essere rimossi al tramonto del sole.
4. A livello comunale, deve sempre misurarsi un fronte mare della spiaggia libera, ossia quella destinata all'uso pubblico ed alla libera balneazione, pari o superiore al 30% del fronte mare complessivo disponibile alla balneazione, quest'ultimo dato dalla somma del fronte per spiaggia libera e del fronte dell'area concedibile in concessione⁹.

⁶ Articolo soppresso e demandato ad altra specifica pianificazione

⁷ Integrazione richiesta dall'Agenzia del Demanio Filiale Calabria con nota del 24/4/2012

⁸ Ved. art. 5 comma 15 del Piano di Indirizzo Regionale

⁹ Ved. art. 6 comma 4 del PIR



CITTÀ DI LAMEZIA TERME
PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA

(art. 12 L.R. 21.12.2005, n. 17 – art. 4 PIR (Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del Demanio Marittimo))

5. L'Amministrazione Comunale potrà dotare la spiaggia libera di attrezzature di servizio, quali docce e bagni ed ogni altro servizio utile per la sua fruizione collettiva.
6. Qualora, a causa dell'erosione marina, venisse a mancare la dimensione minima di metri lineari 5,00 dalla linea della battigia, la fascia contigua, per il soggiorno all'ombra, dovrà essere conseguentemente ridimensionata.
7. Eventuali percorsi dovranno essere opportunamente pavimentati con elementi amovibili semplicemente poggiati al suolo garantendo l'accessibilità ai disabili, secondo quanto espressamente stabilito dalle disposizioni in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.
8. Nella spiaggia libera non è consentito:
 - il transito e la sosta con automezzi, ciclomotori, motocicli e mezzi meccanici in genere, se non finalizzati alla pulizia e/o soccorso;
 - il campeggio ed il parcheggio di automezzi;
 - la posa di manufatti stabili o precari (esclusi eventuali servizi igienici di cui al precedente comma 5).
9. In ogni caso dovranno essere rispettate le ordinanze della Capitaneria di Porto e del Comune riguardanti l'arenile ed i percorsi di accesso al mare.
10. In tale zona sono consentite iniziative di promozione turistico-ricreativa preventivamente concordate con l'Amministrazione **e regolate mediante il rilascio di apposito titolo concessorio o autorizzativo** ¹⁰, da parte di associazioni o società di promozione sportiva, turistica e culturale, di breve durata, realizzabili senza l'installazione di manufatti, ma esclusivamente con le necessarie attrezzature volte alla realizzazione degli eventi quali delimitazione delle aree, attrezzature per gioco e svago ecc., da rimuovere al termine delle manifestazioni.
11. L'Amministrazione Comunale potrà promuovere iniziative al fine di utilizzare i tratti di spiaggia libera per attività sportive o manifestazioni di interesse pubblico.
12. L'Amministrazione Comunale si riserva di attrezzare aree di spiaggia libera con attrezzature ludiche e/o ricreative o con postazioni di soccorso ai bagnanti.
13. Nell'utilizzo di tale area, dovrà comunque essere garantita una fascia libera per la fruizione dell'arenile ai fini balneari non inferiore a m. 50,00 a partire dalla linea di riva, nonché dei corridoi per l'accesso all'arenile della larghezza minima di m. 2,50.
14. Nella zona di spiaggia libera sono realizzabili, con durata legata alla stagione balneare, postazioni necessarie a fini di Protezione Civile, concedibili a soggetti formalmente riconosciuti come operanti nello specifico settore.
15. Per le aree libere, l'Amministrazione Comunale potrà promuovere la stipula di una convenzione con i concessionari di spiaggia, eventualmente costituiti in consorzio, al fine di provvedere quotidianamente alla pulizia dell'arenile e dei servizi igienici, al salvataggio e ad ogni altra incombenza. L'Amministrazione Comunale potrà contribuire fino ad un massimo del 50% della spesa complessiva.
16. Opere di urbanizzazione, attrezzature pubbliche o di pubblico interesse, ritenute necessarie dall'Amministrazione Comunale, potranno essere realizzate con progetti esecutivi da approvare nelle forme di Legge.

¹⁰ Comma modificato a seguito della nota SIAR 97849 del 20/03/2014 del Dipartimento Urbanistica Settore 1 Servizio 2 (punto n.5)



CITTÀ DI LAMEZIA TERME
PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA

(art. 12 L.R. 21.12.2005, n. 17 – art. 4 PIR (Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del Demanio Marittimo))

Art. 14

Vincoli ed aree sottoposte a tutela

1. Il territorio costiero oggetto del presente PCS è inserito nell'elenco delle località di cui all'art. 2 della Legge 29 giugno 1939, n. 1497, recante norme sulla *Protezione delle bellezze naturali*.
2. E' altresì soggetto a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 42/2004 (modificato dall'art. 2 del D. Lgs. 63/2008) il territorio costiero oggetto del presente PCS, in quanto compreso in una fascia della profondità di 300 dalla linea di battigia, nonché i tratti di arenile (per una fascia di 300 ml) interessati da fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal T.U. delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera c) del citato D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.
3. Le richieste di CDM dovranno quindi ottenere le competenti autorizzazioni ambientali rilasciate dall'Amministrazione Provinciale di Catanzaro e confermate dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali della Calabria.
4. I tratti di territorio costiero soggetti a vincolo inibitorio in quanto aree soggette a potenziale rischio di elevata e media esondabilità, come individuati dal vigente Piano Regolatore Generale e dal Piano di Assetto Idrogeologico, sono da considerarsi aree sottoposte a tutela.
5. ~~Nelle aree sottoposte a tutela, ai fini del presente PCS, non saranno rilasciate nuove CDM per attività connesse alla balneazione, mentre le attività attualmente esercitate all'interno di dette aree dovranno essere prontamente delocalizzate al di fuori delle aree di esondazione, con priorità assoluta rispetto alle richieste di nuove concessioni.~~¹¹
6. Nelle aree sottoposte a tutela sono rilasciabili esclusivamente CDM per servizi pubblici di cui alla lettera c) del secondo comma dell'art. 9, allo scopo di consentire la prosecuzione da e verso la terraferma dei percorsi interrati delle linee di servizio pubblico adagiati sul fondo marino, senza che vi sia apposizione di manufatti o attrezzature e recinzioni emergenti.
7. Nelle aree sottoposte a tutela sono consentite esclusivamente attività di pesca sportiva ed amatoriale, a tutela dei caratteri naturali di questi luoghi, limitando al massimo gli allestimenti temporanei al solo svolgimento di eventuali competizioni di pesca sportiva ed amatoriale.

Art. 14 bis

Area SIC IT9330089 "Dune dell'Angitola"

¹¹ Comma eliminato a seguito della nota SIAR 97849 del 20/03/2014 del Dipartimento Urbanistica Settore 1 Servizio 2 (punto elenco n.3 delle concessioni demaniali)



CITTÀ DI LAMEZIA TERME
PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA

(art. 12 L.R. 21.12.2005, n. 17 – art. 4 PIR (Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del Demanio Marittimo))

1. La porzione di area demaniale ricadente nell'Ambito Marina di Maida e confinante con il territorio di Curinga, ricade nell'area SIC "Dune dell'Angitola", secondo il Piano di Gestione dei siti Rete Natura 2000 della Provincia di Catanzaro, e rientra nei siti a dominanza di habitat costieri-dunali che sono caratterizzati sia da vegetazione dunale della serie psammofila, retrodunale e alofila delle spiagge, sia da vegetazione alofila legata alle stazioni rocciose più prossime al mare.
2. La spiaggia ricadente nel raggio 500 metri dal perimetro dell'area SIC non è oggetto di concessione demaniale in questo PCS.
3. Nell'area demaniale ricadente nel raggio di 500 metri dal perimetro dell'area SIC è inibito qualunque utilizzo, al fine di preservare la conservazione degli aspetti naturalistici.

Titolo III
DIMENSIONAMENTO DEI MANUFATTI

Art. 15
Limiti dimensionali ammessi

1. Le aree destinate ad ospitare attività turistiche e ricreative sono individuate da porzioni di territorio demaniale marittimo aventi una larghezza di fronte mare (misura parallela alla linea di battigia) compresa tra mt. 25,00 e mt. 35,00 ed una profondità pari a quella massima utilizzabile tra la viabilità pubblica parallela alla fascia litoranea e la battigia, escludendo ovviamente la zona di spiaggia destinata al libero transito (zona F3 di cui ai commi 10 e 13 dell'art. 10 delle presenti norme). Ai fini dell'art. 1 comma 253 della legge n. 29/2006, i titolari delle concessioni devono garantire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine della balneazione.¹²
2. I titolari di CDM in essere alla data di approvazione del presente PCS potranno ~~mantenere le dimensioni dell'area demaniale concessa fino al termine¹³ massimo di anni cinque dalla data di approvazione del presente PCS, sempre che non sia scaduto il termine di validità della CDM. Allo scadere del termine (fine concessione o al massimo anni 5), i titolari dovranno uniformare i propri impianti ai limiti ed alle prescrizioni contenuti nelle presenti norme. Potranno essere adeguate alle prescrizioni del PCS approvato entro il termine di validità del rapporto concessorio (eventualmente prorogato fino al 31/12/2020 ai sensi dell'art. 34 duodecies del D.L. n.179 del 2012 conv. Nella legge 221 del 2012).~~¹⁴ Non è ammissibile rilasciare autorizzazioni per nuove superfici o tipologie dei manufatti di

¹² comma modificato giusta nota prot gen SIAR n. 338168 del 30/10/2013 inviata dalla Regione Calabria – Dipartimento n. 8 - Urbanistica e Governo del Territorio – Settore 1 – Servizio 2

¹³ Termine di cui al comma 8 dell'art. 6 del Piano di Indirizzo Regionale per l'utilizzo del demanio marittimo.

¹⁴ Comma modificato a seguito della nota SIAR 97849 del 20/03/2014 del Dipartimento Urbanistica Settore 1 Servizio 2 (punto n.6)



CITTÀ DI LAMEZIA TERME
PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA

(art. 12 L.R. 21.12.2005, n. 17 – art. 4 PIR (Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del Demanio Marittimo))

- cui al presente PCS al di fuori della normalizzazione dell'area demaniale marittima ma solo congiuntamente.
3. Nel caso in cui il titolare di CDM esistente richiedesse un aumento di volumetria ai sensi del presente PCS o comunque non ammesso dalla previgente normativa, si applicano gli effetti delle presenti norme, ivi compresi i limiti dimensionali di cui al presente articolo riferiti al fronte massimo concedibile.
 4. Il fronte massimo concedibile, pari a metri lineari 35,00, ferme restando le premialità di cui al successivo titolo IV, rappresenta la massima estensione sia per le nuove concessioni che per le concessioni già esistenti aventi un fronte inferiore e che volessero ampliare lo stesso.
 5. Sull'intero litorale comunale potrà essere rilasciata una sola concessione demaniale per ogni singolo soggetto e/o società.
 6. La distanza minima tra rispettive aree demaniali per nuove concessioni, corrispondente ad un fronte mare destinato alla spiaggia libera, deve essere non inferiore a metri lineari 50,00 (cinquanta/00)¹⁵.
 7. Il numero di concessioni demaniali marittime in un determinato ambito litoraneo d'intervento è funzione della verifica del disposto di cui all'art. 6 comma 4 del PIR, che statuisce il mantenimento di tratti di fronte mare destinati all'uso pubblico ed alla libera balneazione, pari ad almeno il 30% (trenta per cento) del fronte mare calcolato in relazione all'estensione della fascia demaniale disponibile alla balneazione.
 8. ~~Il limite di cui al comma 6 del presente articolo potrà essere derogato solamente negli ambiti litoranei d'intervento ad alta valenza turistica (o di categoria A) di cui al punto 5 lettera a) dell'art. 8 delle presenti norme, per consentire localizzazioni di lidi attrezzati relativi a strutture turistico-residenziali o ricettive ad essi collegati e sempre che venga rispettato, a livello di ambito litoraneo d'intervento, il limite di cui al comma 7 che precede.~~¹⁶
 9. **Vista la necessità di dover fornire maggiori strutture a servizio dell'area densamente abitata dal villaggio turistico Marinella, il progetto di PCS adottato con DCC n.40 del 23/12/2010 prevedeva nell'ambito Marinella la concessione demaniale per due lidi attrezzati affiancati con una estensione di fronte mare massima concedibile di metri 155,.**

In conferenza dei servizi il Dipartimento n.8 Servizio 2 della Regione Calabria con la nota SIAR n. 202878 recepita al protocollo del comune con il n. 40040/2014 ha espresso parere a condizione che (punto b) sia rispettata *“la distanza dei 50 metri tra aree per le nuove concessioni, prescritta da fonte legislativa e non modificabile da disposizioni di rango inferiore, sicché si ritiene opportuno stralciare dal piano le norme che derogano suddetto limite, come nel caso dell'area destinata a due lidi attrezzati in ambito Marinella, sottolineandosi che ciascuna concessione non può che avere un unico titolare ed un'unica utilizzazione.”*

Pertanto si recepisce la prescrizione prevedendo in sostituzione dei due lidi affiancati, il rilascio di ~~una concessione unica con fronte mare di metri 155, o qualora non ci fossero~~

¹⁵ Art. 12 comma 1 lettera c) della L.R. 17/2005.

¹⁶ comma modificato giusta nota prot gen SIAR n. 338168 del 30/10/2013 inviata dalla Regione Calabria – Dipartimento n. 8 - Urbanistica e Governo del Territorio – Settore 1 – Servizio 2



CITTÀ DI LAMEZIA TERME
PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA

(art. 12 L.R. 21.12.2005, n. 17 – art. 4 PIR (Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del Demanio Marittimo))

offerte per questa estensione, due concessioni distanziate non meno di 50 metri l'una dall'altra con spiaggia libera, e che ciascuna concessione abbia la stessa dimensione di fronte mare di metri 35 ampliabile sino a metri 50.

Art. 16
Standard sui servizi

1. Sull'arenile di competenza sono autorizzabili esclusivamente stabilimenti balneari di qualità elevata nella progettazione e nella realizzazione, nell'utilizzo di materiali e nello standard sui servizi.
2. Gli stabilimenti balneari dovranno possedere la seguente dotazione di servizi minimi obbligatori: servizio di ombreggio attrezzato mediante collocazione di punti ombra in perfetto ordine geometrico e cromatico, posti a distanza tali da ospitare, quale dotazione di attrezzatura, n.ro 2 lettini o sedie sdraio e portaoggetti; zona attrezzata per il servizio di emergenza ed attrezzature di salvataggio in mare dei bagnanti, contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti, minimo 1 doccia fredda ogni 40 punti ombra e minimo 1 doccia calda ogni 100 punti ombra, minimo 2 servizi igienici distinti per sesso ogni 85 punti ombra, **servizi igienici e spogliatoi per disabili (quale condizione essenziale al fine del rilascio di CDM per attività turistico-ricreativa),¹⁷** area giochi per bimbi, servizio di ristoro, spazio sport di terra e di acqua.
3. Per i soli lidi attrezzati, in quanto collegati alla struttura ricettiva principale, la dotazione minima è limitata al possesso dei seguenti requisiti minimi: servizio di ombreggio attrezzato mediante collocazione di punti ombra in perfetto ordine geometrico e cromatico, posti a distanza tali da ospitare, quale dotazione di attrezzatura, n.ro 2 lettini o sedie sdraio e portaoggetti; zona attrezzata per il servizio di emergenza ed attrezzature di salvataggio in mare dei bagnanti, contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti, minimo 1 doccia fredda ogni 50 punti ombra, minimo 2 servizi igienici distinti per sesso ogni 100 punti ombra, area giochi per bimbi.
4. Per tutte le richieste di concessione (nuove CDM o rinnovo di concessioni esistenti), è fatto obbligo al richiedente di dimostrare il possesso dei requisiti minimi di cui al presente articolo, pena la revoca della concessione.

Art. 17
Caratteristiche tipologiche dei manufatti

1. Tutti i manufatti e le altre opere fuori terra realizzate sull'arenile ai fini turistico-balneari devono avere le caratteristiche di manufatto mobile stagionale e di struttura di facile rimozione.
2. Nelle aree demaniali marittime vincolate alle utilizzazioni turistiche e ricreative possono essere realizzate opere considerate di facile rimozione delle seguenti categorie:

¹⁷ Comma modificato a seguito della nota SIAR 97849 del 20/03/2014 del Dipartimento Urbanistica Settore 1 Servizio 2 (punto n.7)



CITTÀ DI LAMEZIA TERME
PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA

(art. 12 L.R. 21.12.2005, n. 17 – art. 4 PIR (Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del Demanio Marittimo))

- a) Manufatti prefabbricati realizzati su piattaforma in cemento incernierate o appoggiate con calcestruzzo in basamento,
 - b) Manufatti prefabbricati appoggiati al suolo o interrati;
 - c) impianti e manufatti totalmente interrati,
 - d) costruzioni ad un unico piano realizzati ~~in opera e~~¹⁸ in pannelli prefabbricati, poggianti o meno su piattaforma in cemento di altezza massimo metri 4,00 dal piano di calpestio per rimessaggio piccoli natanti come tavole a vela e canotti, per soccorso in mare, per servizi di comunicazione e di accoglienza, per servizi igienici, per uffici di amministrazione e cassa, per servizio di guardiania, per spogliatoio a rotazione, per servizio ristoro.
3. I manufatti principali, che dovranno avere le caratteristiche già indicate all'art. 6 (strutture mobili stagionali e di facile rimozione) ~~potranno essere realizzati con qualsiasi tipo di materiale purché~~¹⁹ dovranno essere rivestiti in legno in ogni loro parte esterna.
 4. Non è consentito realizzare all'interno dell'area in concessione, manufatti o volumi edilizi chiusi da utilizzare per soddisfare esigenze abitative, anche precarie, nemmeno attraverso la collocazione e l'utilizzo di container, moduli prefabbricati, case mobili su ruote o su ancoraggi di supporto.
 5. A conclusione di ogni stagione balneare è consentito il mantenimento delle reti di allaccio ai servizi di urbanizzazione primaria, nonché dei basamenti costituenti piano d'appoggio per gli stabilimenti, laddove trattasi di manufatti in grado di resistere alle azioni delle mareggiate, escludendosi comunque ogni ipotesi di intervento finanziario a carico della pubblica amministrazione in conseguenza di danni provocati da eventi naturali²⁰.
 6. Non è consentito il posizionamento di manufatti direttamente sul confine del lotto, ma deve essere sempre misurabile una fascia di rispetto di almeno ml 5,00 da ciascun lato priva da ogni manufatto edilizio, chiuso o aperto.
 7. Al fine di contenere la barriera visiva delle costruzioni rispetto alla vista della spiaggia (visuale stradale laterale lato mare), non è consentito posizionare manufatti chiusi che ostruiscano la visuale libera del fronte strada parallelo alla linea di battigia per più del 50% (cinquanta per cento) del fronte medesimo.
 8. Il posizionamento dei manufatti funzionali all'attività dello stabilimento balneare è consentito esclusivamente nella zona delle attrezzature di spiaggia (zona F1), ad esclusione delle sole cabine-spogliatoio, delle docce e della postazione del bagnino, che possono essere posizionate anche nell'adiacente zona di ombreggio (zona F2).
 9. Possono costituire manufatti autonomi, o eventualmente integrati al manufatto principale dello stabilimento balneare, il chiosco bar-ristoro, le cabine spogliatoio, l'eventuale locale per impianti tecnologico.

¹⁸ Comma modificato a seguito della nota SIAR 97849 del 20/03/2014 del Dipartimento Urbanistica Settore 1 Servizio 2 (punto n.8)

¹⁹ Comma modificato a seguito della nota SIAR 97849 del 20/03/2014 del Dipartimento Urbanistica Settore 1 Servizio 2 (punto n.1)

²⁰ Art. 9 comma 5 L.R. 17/2005



CITTÀ DI LAMEZIA TERME
PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA

(art. 12 L..R. 21.12.2005, n. 17 – art. 4 PIR (Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del Demanio Marittimo))

10. La superficie totale coperta rappresentata dalle strutture a supporto della balneazione non deve superare il 10 % (dieci per cento) della superficie del lotto in concessione.
11. Contribuiscono a determinare la superficie totale coperta:
 - le superfici coperte dei manufatti chiusi, ossia dotati di chiusure perimetrali, costituenti lo stabilimento balneare nel suo complesso, destinati a locali bar e preparazione alimenti, deposito, servizi igienici, locali di soccorso ai bagnanti ed eventuali locali per impianti tecnologici;
 - le superfici coperte dei manufatti aperti, intesi come verande e chioschi bar-ristoro ed altri manufatti aperti similari.
12. Tutti i manufatti dovranno essere ad una sola elevazione fuori terra; in nessun caso potranno realizzarsi livelli cantinati o soppalcati, anche se minimali.
13. La modalità di servizio dell'utenza del bar-ristoro è del tipo "al banco", ossia senza introduzione dell'utenza all'interno dei locali di preparazione e conservazione degli alimenti e delle bevande; la somministrazione e la consumazione degli alimenti e delle bevande avviene esclusivamente nell'adiacente area esterna dotata di ombreggio, eventualmente attrezzata a veranda, comunque aperta, ossia senza chiusure o tamponature laterali.
14. Nel caso in cui viene richiesta un'attività di somministrazione per dodici mesi all'anno, il manufatto destinato a pubblico esercizio, anche se con i caratteri dell'amovibilità, può ospitare l'attività di somministrazione al suo interno, a condizione che la superficie massima rispetti in ogni caso i limiti di cui al comma 15 che segue.
15. La superficie coperta dei manufatti dotati di chiusure perimetrali (servizi igienici, deposito, bar-ristoro di cui al comma 11, pubblico esercizio di cui al comma 14, locali di pronto soccorso e impianti tecnologici) deve essere contenuta entro il limite massimo di un terzo della superficie totale coperta consentita (quest'ultima pari al 10% della superficie di concessione), essendo la restante superficie utilizzabile per verande.
16. L'altezza massima dei manufatti chiusi, calcolata dalla quota del piano di calpestio fino alla linea di gronda, con coperture e sovrastante manto impermeabile a falde inclinate, non deve essere superiore a metri 4,00.
17. L'altezza massima ammissibile delle cabine spogliatoio è stabilita in metri 2,50 al colmo.
18. I manufatti stagionali amovibili, destinati a servizi bar, ristoro, intrattenimento, etc., dovranno rispettare le norme di tipo igienico-sanitario e della sicurezza sui luoghi di lavoro, secondo quanto espressamente stabilito dalle disposizioni legislative in materia.

Art. 18
Verande e cabine

1. Gli spazi adiacenti alle strutture balneari e sistemati a veranda potranno essere attrezzati per la somministrazione di alimenti e bevande, mediante la posa di sedie



CITTÀ DI LAMEZIA TERME
PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA

(art. 12 L..R. 21.12.2005, n. 17 – art. 4 PIR (Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del Demanio Marittimo))

- e tavolini, nonché mediante coperture con tende avvolgibili o pergolati vegetali con supporti in legno. La superficie attrezzata con pergolato vegetale non concorre ai fini del computo della superficie coperta massima consentita, quest'ultima pari al 10% della superficie di concessione.
2. Le verande devono essere realizzate con struttura portante in legno, con copertura a stuoie, tende o altro materiale impermeabile (quali teli plastificati). I colori prescritti per i teli sono il bianco ed il neutro (ecru). Non sono ammessi altri tipi di coperture.
 3. Le cabine per spogliatoio, docce e servizi igienici per l'utenza dovranno essere di dimensioni minime e ricambio d'aria tali da garantire il rispetto dei requisiti igienico-sanitari ed in numero tale da rispettare i requisiti obbligatori minimi per la classificazione degli stabilimenti balneari di cui alla Tabella a allegata al PIR. Se di dimensioni inferiori a ml, 1,50 x 2,50 (compresa eventuale verandina antistante), comunque assemblate a batteria di più unità singole, le cabine per spogliatoio non concorrono alla quantificazione della superficie totale coperta ammissibile.
 4. Gli scarichi dei servizi igienici e dei lavabi installati dovranno essere collegati alla rete fognaria pubblica o, in subordine, mediante sistemi autorizzabili dall'Azienda Sanitaria Provinciale.

Art. 19

Sistemazioni esterne – pavimentazioni - recinzioni

1. Per garantire un migliore inserimento ambientale ed al contempo funzioni di protezione dagli agenti atmosferici, gli stabilimenti balneari ed i lidi attrezzati dovranno essere adeguatamente sistemati a verde, con posa di essenze vegetali ornamentali in contenitori amovibili in legno.
2. Le essenze utilizzate per il verde, i materiali per le strutture degli stabilimenti balneari, le pavimentazioni pedonali, le recinzioni, dovranno essere realizzati con materiali e caratteri architettonici che tengano conto della morfologia del luogo e delle tradizioni costruttive degli impianti turistico balneari della costa, facendo ricorso, prioritariamente:
 - opere di ingegneria naturalistica e bioarchitettura;
 - soluzioni tecnologiche non invasive, improntate al risparmio energetico, mediante l'utilizzo di energie alternative (ad esempio pannelli solari);
 - materiali ecocompatibili quale il cordame, la pietra, l'argilla, il legno, il sughero;
 - elementi vegetali che mantengano l'equilibrio dell'ambiente circostante e modalità di piantagione che riproducano il più possibile la disposizione naturale.
3. Le pavimentazioni dei manufatti e delle relative aree attrezzate dovranno essere realizzati in dogato di legno o con piastre prefabbricate in calcestruzzo poste in opera a secco con o senza fughe per le quantità e le zone consentite, anche se non coperte e ritenute necessarie al fine dell'attrezzamento.
4. Nel caso di struttura turistico ricreativa di cui alla lettera f) del comma 3 dell'art. 9, per come la sistemazione esterna limitatamente alla zona F1 può ospitare



CITTÀ DI LAMEZIA TERME
PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA

(art. 12 L..R. 21.12.2005, n. 17 – art. 4 PIR (Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del Demanio Marittimo))

5. Le recinzioni, esclusivamente con paletti in legno o in idoneo materiale plastico collegati tra loro con cordame, sono da limitarsi al solo perimetro del lotto in concessione con esclusione del lato parallelo alla battigia (zona di libero transito con profondità di almeno m. 5,00) e non potranno superare l'altezza massima di m. 1,50.
19. Possono essere utilizzati materiali in plastica per i soli paletti di recinzione e pedane per percorsi pedonali, docce e servizi igienici.
20. I manufatti potranno poggiare su idonee piattaforme prefabbricate in calcestruzzo o in legno emergenti per una quota massima non superiore a m. 0,30 nel lato a monte.
21. Le proposte progettuali dovranno essere corredate da elaborati tecnici che illustrino in maniera dettagliata le sistemazioni esterne e le opere a verde previste.
22. E' ammessa la realizzazione di percorsi pedonali con elementi amovibili semplicemente poggiati al suolo per una larghezza di non inferiore a m 1,20, salvo quanto espressamente stabilito dalle disposizioni in materia di eliminazione di barriere architettoniche.

Art. 20
Pulizia delle spiagge

1. Le operazioni di pulizia delle spiagge effettuate dai gestori degli stabilimenti balneari o dei lidi attrezzati o da qualsiasi altro soggetto competente, dovranno necessariamente rispettare la conformazione naturale dell'ambiente dunale, con particolare riferimento all'apparato morfologico e vegetazionale della duna.
2. Sono pertanto vietati l'asporto di materiali sabbiosi dall'arenile e dalle dune e comunque l'alterazione dei profili delle dune, la raccolta, l'asportazione, il danneggiamento degli esemplari floristici spontanei, autoctoni o naturalizzati.
3. E' vietato altresì l'introduzione di esemplari estranei alle specie floristiche autoctone o naturalizzate sempre ch  non siano messe a dimora in vasi e rimosse a fine stagione.

Art. 21
Spazi per natanti

1. Gli stabilimenti balneari o lidi attrezzati che forniscono il servizio di noleggio natanti a pedali, a vela o a motore, devono individuare specifici spazi dell'area in concessione ai fini del rimessaggio e del lancio in mare delle suddette imbarcazioni, lasciando comunque libera la fascia di libero transito, nonch  i corridoi di accesso al mare, verificando sempre la percentuale minima del 30 % destinata alla zona ombreggio (zona F2).
- 2) Per tutte quelle strutture ove siano effettuati noleggi o utilizzi di pedal , pattini, canoe, tavole ed imbarcazioni a vela, nonch  viene esercitata l'attivit  surfistica nelle sue accezioni pi  moderne,   obbligatorio definire, nello specchio d'acqua antistante la struttura balneare, una pista di atterraggio o corridoio di lancio di dimensioni e caratteristiche strettamente necessarie all'effettuazione delle manovre in sicurezza, delimitata con gavitelli di colore giallo o arancione debitamente distanziati e corredata



CITTÀ DI LAMEZIA TERME
PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA

(art. 12 L.R. 21.12.2005, n. 17 – art. 4 PIR (Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del Demanio Marittimo))

all'imboccatura mediante apposizione di bandierine bianche sui gavitelli esterni di delimitazione. La pista potrà essere dotata di adeguati punti ormeggio per i natanti a nolo, anche mediante utilizzo di piastre galleggianti modulari. Le caratteristiche delle delimitazioni e delle attrezzature dovranno comunque rispettare le norme del codice della navigazione e delle altre norme in materia.

Art. 22

Pubblicità, insegne e complementi

1. Per ciascun stabilimento è consentito il posizionamento di una insegna a bandiera e di una frontale finalizzate all'individuazione dell'impianto e collocate direttamente nell'area in concessione, soggette ad autorizzazioni e pagamento eventuali oneri relativi.
2. Sarà realizzata a cura dell'Amministrazione Comunale una segnaletica complessiva dedicata all'individuazione ed al raggiungimento di tutti gli stabilimenti concessi, all'informazione sull'uso delle spiagge e quanto altro connesso al pubblico interesse.
3. All'interno dei manufatti è consentita l'affissione di cartelli finalizzati alla vendita dei prodotti, listini prezzi etc, strettamente funzionali all'esercizio svolto e l'esposizione di striscioni relativi a manifestazioni ed eventi.

Art. 23

Attrezzature ludico-sportive

1. Nella zona F2 degli stabilimenti balneari e nei lidi attrezzati è consentito il posizionamento di attrezzature finalizzate alla pratica sportiva di discipline effettuabili esclusivamente su sabbia (beach-volley, beach-tennis, beach-soccer, ginnastica, ecc.), mediante perimetrazione del campo di gioco e posa della rete, se del caso, anche mediante la posa delle necessarie attrezzature per palestra all'aperto.
2. E' altresì consentita la posa di giochi per bambini e la realizzazione di spazi per l'animazione e l'intrattenimento (anche con piccolo gazebo con funzione di ombreggio).
3. Sono consentiti altresì i posizionamenti di piscine con struttura prefabbricata in materiale plastico e/o metallico, nonché scivoli ed altre attrezzature per il gioco dei bimbi.
4. E' consentito altresì per le strutture balneari la possibilità di effettuare installazione di attrezzature ai fini terapeutici, fisioterapici, riabilitazione psicomotoria ed altre attività finalizzate al benessere della persona.
5. All'interno della veranda è consentita la presenza di videogiochi, flipper, calcio balilla, ecc, in conformità alle vigenti normative in materia.

Art. 24

Parcheggi Pubblici



CITTÀ DI LAMEZIA TERME
PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA

(art. 12 L.R. 21.12.2005, n. 17 – art. 4 PIR (Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del Demanio Marittimo))

1. Le aree a parcheggio saranno realizzate dall'Amministrazione Comunale nell'ambito della prevista attuazione degli interventi inerenti il Giardino Litoraneo ed il Lungomare cittadino.
2. Nelle more di tale attuazione, il parcheggio potrà essere effettuato nelle apposite aree che verranno indicate con opportuna segnaletica, **poste all'esterno dell'area demaniale.**²¹

Art. 25

Priorità per la Pubblica Amministrazione

1. Qualora l'Amministrazione Comunale intendesse realizzare con qualsiasi modalità di legge, opere e/o interventi di pubblica utilità verranno a decadere le concessioni e/o autorizzazioni rilasciate in funzione del presente PCS, senza che gli stessi concessionari abbiano nulla a pretendere.

Art. 25bis²²

Opere esistenti ubicate in adiacenza al confine demaniale marittimo

1. Il mantenimento delle opere esistenti che risultano essere realizzate su proprietà privata ed ubicate in adiacenza del confine demaniale marittimo non costituisce servitù nell'ambito della presente pianificazione demaniale marittima.

TITOLO IV

PREMIALITÀ RISERVATE AGLI IMPIANTI TURISTICO-BALNEARI

Art. 26²³

Principi di applicazione delle premialità

1. L'Amministrazione Comunale intende riservare particolari premialità per gli interventi che già in fase progettuale dimostrino il possesso di specifici requisiti in materia di:
 - ~~libera fruizione da parte delle persone con disabilità motorie e sensoriali;~~²⁴
 - utilizzo di fonti di energia rinnovabile.

²¹ Comma modificato a seguito della nota SIAR 97849 del 20/03/2014 del Dipartimento Urbanistica Settore 1 Servizio 2 (punto n.9)

²² [Modifica per come contenuto nel verbale della Conferenza dei Servizi del 7 maggio 2012 \(Agenzia del Demanio\)](#)

²³ Comma modificato a seguito della nota SIAR 97849 del 20/03/2014 del Dipartimento Urbanistica Settore 1 Servizio 2 (punto n.10)

²⁴ Premialità stralciata in quanto già dovute per normativa vigente.



CITTÀ DI LAMEZIA TERME
PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA

(art. 12 L..R. 21.12.2005, n. 17 – art. 4 PIR (Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del Demanio Marittimo))

- manutenzione e pulizia di superficie di spiaggia libera (lateramente a quella in concessione (per 25 metri per lato),²⁵
- 2. ~~Gli stabilimenti balneari e/o lidi attrezzati che dimostreranno il possesso ed il mantenimento nell'esercizio dei requisiti previsti nel successivo articolo 27, potranno definirsi "lido senza barriere" e concorrere alle premialità previste dalle presenti NTA.²⁶~~
- 3. Gli stabilimenti balneari e/o lidi attrezzati che dimostreranno il possesso ed il mantenimento dei requisiti previsti nel successivo articolo 28, potranno definirsi "lido solare" e concorrere alle premialità previste dalle presenti NTA.
- 4. Gli stabilimenti balneari e/o lidi attrezzati che dichiareranno di impegnarsi alla manutenzione e pulizia della porzione di spiaggia libera adiacente a quella in concessione sino a 25 metri sia lato sud che lato nord potranno concorrere alle premialità previste dalle presenti NTA e fare richiesta al Comune di Lamezia Terme di ottenere una maggiore ampiezza del fronte mare massimo concedibile (fissato all'articolo 15 in ml 35,00) di un ulteriore 30 %, calcolato sulla estensione di partenza concedibile, ferma restando il rispetto della fascia di spiaggia libera di cui all'art. 13 comma 4 delle presenti norme ²⁷

Art. 27

"Lido senza barriere"

- 1. ~~Con riferimento all'accessibilità dell'impianto da parte di bagnanti in condizioni di svantaggio fisico o soltanto con temporanee necessità speciali, può definirsi "lido senza barriere" un impianto balneare che, oltre al possesso dei requisiti minimi richiesti per tutti gli stabilimenti, dimostri il possesso, ed il mantenimento nel tempo, dei seguenti standard di servizi:~~
 - a. ~~camminamenti e percorsi, dall'ingresso fino al mare e collegamenti per tutti i servizi offerti, totalmente accessibili a persone con difficoltà di deambulazione e con disabilità sensoriali;~~
 - b. ~~almeno due ombrelloni (e quattro posti all'ombra) riservati e accessibili con percorsi e passerelle in legno, raggiungibili con carrozzelle e da persone in condizioni di svantaggio fisico;~~
 - c. ~~servizi igienici e docce attrezzati con sanitari specifici per persone diversamente abili;~~
 - d. ~~area ristoro-somministrazione accessibile, compreso il bancone bar mediante parti ribassate a 90 cm da terra per consentire l'approccio frontale alla sedia a ruote.~~

²⁵ Modalità di premialità aggiunta in sostituzione di quelle stralciate in quanto già dovute per normativa

vigente.

²⁶ Premialità stralciata in quanto già dovute per normativa vigente.

²⁷ Modalità di premialità aggiunta in sostituzione di quelle stralciate in quanto già dovute per normativa

vigente



CITTÀ DI LAMEZIA TERME
PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA

(art. 12 L.R. 21.12.2005, n. 17 – art. 4 PIR (Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del Demanio Marittimo))

- ~~2. Gli impianti balneari in possesso dei requisiti minimi previsti dal presente articolo, possono fregiarsi della denominazione di "lido senza barriere" e fare richiesta al Comune di Lamezia Terme di ottenere una maggiore ampiezza del fronte mare massimo concedibile (fissato all'articolo 15 in ml 35,00) di un ulteriore 30 %, calcolato sulla estensione di partenza concedibile, ferma restando il rispetto della fascia di spiaggia libera di cui all'art. 13 comma 4 delle presenti norme.~~
- ~~3. Resta inteso che per gli impianti balneari che non intendono aderire al progetto pilota "spiaggia senza barriere", nella realizzazione degli interventi a qualsiasi titolo, è fatto comunque obbligo di prevedere l'effettivo superamento delle barriere architettoniche per le persone diversamente abili in riferimento alla vigente legislazione in materia.~~
- ~~4. Ove, per particolari motivi morfologici, questo non sia oggettivamente possibile, vanno per lo meno indicate le soluzioni progettuali per risolvere, anche in misura ridotta, le condizioni di godibilità degli spazi.~~
- ~~5. Le condizioni di cui al presente articolo vanno debitamente dimostrate in sede di progetto relativo a ciascun intervento tendente all'utilizzazione dell'arenile ai fini turistico-balneari.²⁸~~

Art. 28
"Lido solare"

1. Il presente PCS favorisce la diffusione delle fonti di energia rinnovabili quali l'irraggiamento solare negli stabilimenti balneari, prevedendo l'opportunità di coniugare gli aspetti di natura economica con quelli ambientali e turistici e perseguendo nel contempo obiettivi di contenimento dei consumi e di miglioramento dell'ambiente.
2. Gli stabilimenti balneari che adottano sulle coperture dei manufatti sistemi di utilizzo del solare termico o sistemi fotovoltaici in grado di auto alimentarsi per almeno il 50 % dei consumi energetici effettivi sono identificati come "lido solare" e fare richiesta al Comune di Lamezia Terme di ottenere una maggiore ampiezza del fronte mare massimo concedibile (fissato all'articolo 15 in ml 35,00) di un ulteriore **43 %²⁹ (cioè sino a 50m fronte mare)**, calcolato sulla estensione di partenza concedibile, ferma restando il rispetto della fascia di spiaggia libera di cui all'art. 13 comma 4 delle presenti norme.

Art. 29³⁰
Cumulabilità delle premialità

²⁸ Commi relativi a premialità stralciate in quanto già dovute per normativa vigente.

²⁹ Comma modificato a seguito della nota SIAR 97849 del 20/03/2014 del Dipartimento Urbanistica Settore 1 Servizio 2 (punto n.10)

³⁰ Articolo soppresso a seguito della nota SIAR 97849 del 20/03/2014 del Dipartimento Urbanistica Settore 1 Servizio 2 (punto n.10)



CITTÀ DI LAMEZIA TERME
PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA

(art. 12 L.R. 21.12.2005, n. 17 – art. 4 PIR (Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del Demanio Marittimo))

1. Le premialità previste al presente titolo sono cumulabili in presenza di una richiesta di stabilimento in possesso di entrambi i requisiti stabiliti per il lido ~~senza barriere~~ la manutenzione e pulizia della spiaggia libera e per il lido solare; in questo caso il fronte massimo concedibile per un impianto turistico balneare è pari a 56,00 ml (fronte di ml 35,00 incrementato del 60%).
2. Le forme incentivanti riservate per gli stabilimenti/lidi che utilizzino impianti solari termici o fotovoltaici o che ~~siano conformate per la libera fruizione delle persone diversamente abili~~ si impegnino alla manutenzione e pulizia della spiaggia libera sono altresì reciprocamente cumulabili con il sistema di incentivazione in vigore al momento delle richieste.

TITOLO V
NORME PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' TURISTICHE

Art. 30
Procedure amministrative

1. L'esercizio, anche temporaneo, delle attività economiche turistiche mediante installazione di manufatti e/o occupazione di suolo demaniale è subordinato a preventivo atto autorizzatorio in conformità al presente PCS ed alla normativa in materia di disciplina dell'uso delle aree di demanio marittimo, di commercio su aree pubbliche, di somministrazione di alimenti e bevande, igienico-sanitaria ed ogni altra materia attinente all'esercizio dell'attività.
2. Le istanze per l'avvio di procedimenti amministrativi inerenti l'uso del demanio marittimo mediante attività turistico-ricreative e industriali, ai sensi del D.P.R. n. 447/1998 e del D.P.R. 440/2000 e ss.mm.ii. sono presentate al Comune di Lamezia Terme – Area Promozione del Territorio – Sportello Unico per le Attività Produttive - SUAP – via Sen. A. Perugini - 88046 Lamezia Terme, entro il **31 ottobre di ogni anno** o entro trenta giorni dall'approvazione del presente PCS per il primo anno di validità. In ogni caso, il rilascio ed il rinnovo delle concessioni demaniali marittime si perfezionano mediante procedure ad evidenza pubblica, sia nell'ipotesi in cui il relativo procedimento abbia inizio per volontà della P.A., sia nel caso in cui venga avviato a seguito di una specifica richiesta proveniente da uno dei soggetti interessati al bene, così come chiarito, in più occasioni dalla giurisprudenza amministrativa, e pertanto il termine del 31 ottobre richiamato all'art. 9 comma II del PIR non deve essere inteso come perentorio. Resta inteso che le concessioni demaniali marittime turistico-ricreative e quelle destinate a porti turistici, approdi turistici e punti d'ormeggio dedicati alla nautica da diporto, in corso di validità al **30.12.2009**³¹ sono prorogate ex lege fino al 31.12.2020, rispettivamente ai sensi dell'art. 34 duodecies del D. L. 179/2012 convertito nella Legge n. 221 del 2012 e

³¹ Comma modificato a seguito della nota SIAR 97849 del 20/03/2014 del Dipartimento Urbanistica Settore 1 Servizio 2 (punto n.11)



CITTÀ DI LAMEZIA TERME
PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA

(art. 12 L.R. 21.12.2005, n. 17 – art. 4 PIR (Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del Demanio Marittimo))

- dell'art. 1 comma 547 della Legge n. 228/2012 che hanno modificato l'art. 1 comma 18 del D. L. n. 194/2009 convertito nella Legge n. 25/2010³².
3. Le istanze relative alle CDM che non attivano procedimento ai sensi dei richiamati D.P.R. 447/1998 e D.P.R. 440/2000 e ss.mm.ii. e così quelle concernenti l'insediamento di servizi pubblici vanno indirizzate al Settore Patrimonio del Comune - via Sen. A. Perugini - 88046 Lamezia Terme.
 4. Per le istanze di cui al precedente comma 2, sarà cura del responsabile del procedimento, in capo allo SUAP, trasmettere le necessarie copie agli Enti interessati a rilasciare pareri, nonché alle altre strutture interne con competenza in materia di CDM ed uso del demanio marittimo.
 5. Le domande devono essere corredate di tutta la documentazione indicata nella tabella B allegata al PIR, nel rispetto del R.D. 30 marzo 1942 n° 327 (c.d. Codice della Navigazione) e del DPR 15 febbraio 1952 n° 328 (c.d. Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione), pena la decadenza delle medesime.
 6. ~~Per il rinnovo delle CDM, in assenza di variazione rispetto alla precedente, l'interessato, novanta giorni prima della scadenza, manifesterà la volontà a proseguire l'esercizio, chiedendo il rinnovo sempre al Comune di Lamezia Terme. Il rinnovo delle concessioni demaniali marittime non può, in alcun caso, essere automatico in capo all'attuale concessionario, bensì necessita della pubblicazione sull'albo pretorio on line e sul sito istituzionale dell'ente gestore di apposito bando pubblico³³.~~
 7. Per l'affidamento a terzi per l'attività o parte di essa per come previsto dall'art. 45 bis Cod. Nav., il titolare di CDM **rilasciate secondo la vecchia normativa e quindi senza bando,³⁴** presenta istanza alla competente autorità almeno sessanta giorni prima dell'inizio dell'attività stessa, allegando il contratto di affitto d'azienda. **Ove, invece le concessioni demaniali vengano rilasciate mediante procedure ad evidenza pubblica dovrà essere il bando a prevedere se la concessione dovrà essere gestita direttamente dal concessionario o se potranno essere ammesse cessioni di rami d'azienda, da indicare dal partecipante già in sede di offerta.³⁵**
 8. Le procedure amministrative sono quelle fissate dal Codice della Navigazione, dal suo regolamento di esecuzione e dalla normativa di settore, nonché dalla legge 7 agosto 1990, n° 241 e s.m.i., con termini di conclusione dei relativi procedimenti fissati dalla medesima legge n° 241/1990. Resta inteso che, in ogni caso, ai fini del rilascio o del rinnovo di concessioni demaniali marittime, occorre pubblicare un apposito bando ad evidenza pubblica³⁶.

³² comma modificato giusta nota prot gen SIAR n. 338168 del 30/10/2013 inviata dalla Regione Calabria – Dipartimento n. 8 - Urbanistica e Governo del Territorio – Settore 1 – Servizio 2

³³ comma modificato giusta nota prot gen SIAR n. 338168 del 30/10/2013 inviata dalla Regione Calabria – Dipartimento n. 8 - Urbanistica e Governo del Territorio – Settore 1 – Servizio 2

³⁴ Comma modificato a seguito della nota SIAR 97849 del 20/03/2014 del Dipartimento Urbanistica Settore 1 Servizio 2 (punto n.12)

³⁵ Comma modificato ed integrato a seguito della nota SIAR 97849 del 20/03/2014 del Dipartimento Urbanistica Settore 1 Servizio 2 (punto n.12)

³⁶ comma modificato giusta nota prot gen SIAR n. 338168 del 30/10/2013 inviata dalla Regione Calabria – Dipartimento n. 8 - Urbanistica e Governo del Territorio – Settore 1 – Servizio 2



CITTÀ DI LAMEZIA TERME
PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA

(art. 12 L.R. 21.12.2005, n. 17 – art. 4 PIR (Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del Demanio Marittimo))

9. E' compito del Comune, prima del rilascio della CDM di procedere alla determinazione del canone demaniale da versare allo Stato e della imposta regionale, nonché dell'accertamento della sua registrazione secondo le normative vigenti.
10. La realizzazione e l'utilizzo degli impianti previsti nelle CDM, nonché l'esercizio delle attività autorizzate sul demanio marittimo sono in ogni caso subordinate alle autorizzazioni richieste dalle vigenti e specifiche normative di settore.
11. Il Comune invierà alla Regione, all'Agenzia del Demanio ed alla Capitaneria di Porto di Vibo Valentia, copia di ogni provvedimento di rilascio, rinnovo o variazione di CDM adottato.
12. Tutte le domande di nuova concessione devono contenere le generalità complete del richiedente, il tipo, la sede legale e la ragione sociale se società, il recapito, il codice fiscale e/o la partita IVA.
13. Il Comune verifica la congruità della domanda per il rilascio di nuove CDM con il PIR, il presente PCS, nonché con la vigente normativa urbanistica, edilizia, paesaggistica ed ambientale e provvede all'acquisizione del parere vincolante della Regione Calabria per tramite del Servizio Provinciale competente. ~~e/o della Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina.~~³⁷
14. Tutte le autorizzazioni, amministrative, commerciali, sanitarie e urbanistiche, collegate al titolo concessorio dovranno avere la medesima durata del titolo concessorio stesso, anche in presenza di attività svolte su CDM ad uso stagionale.
15. Per le opere realizzate con manufatti prefabbricati posti su piattaforma in cemento incerniate o appoggiate su calcestruzzo in basamento e per i manufatti prefabbricati appoggiati su suolo o interrati³⁸, non è richiesta la denuncia dei lavori e il deposito del progetto ai sensi della legge regionale 7/1998. In tal caso è sufficiente per la prima installazione, una dichiarazione da parte dell'interessato che la struttura è conforme alle previsioni di cui alla citata legge regionale 17/2005, accompagnata dalla certificazione tecnica del costruttore. Per gli anni successivi fa fede la comunicazione al Comune³⁹ accompagnata da autocertificazione attestante che nessuna modifica è stata apportata alle strutture.
16. Le modalità di presentazione delle domande dirette ad ottenere le concessioni demaniali marittime, così come individuate nel presente PCS, nonché le modalità relative all'espletamento delle procedure di aggiudicazione delle stesse concessioni in base a criteri di valutazione di cui all'art. 14 della legge regionale n. 17/2005, sono disciplinate da apposito bando approvato dalla Giunta Comunale. ~~Ove si tratti di concessione di particolare importanza⁴⁰ — nonché nei casi di concorso di più domande per nuove concessioni⁴¹ — si procede in conformità ai dettami di cui ai commi 5 e seguenti dell'art. 10 del PIR e dell'art. 17 della L.R. 17/2005⁴².~~

³⁷ Comma modificato a seguito della nota SIAR 97849 del 20/03/2014 del Dipartimento Urbanistica Settore 1 Servizio 2 (punto n.14) e conforme all'art. 10 comma del PIR

³⁸ art. 9, comma 2, lettera a) e b) L.R.17/2005

³⁹ art. 9 comma 4 L.R.17/2005

⁴⁰ art. 9, comma 2 lettera c) e d) L.R.17/2005

⁴¹ art. 17 L.R. 17/2005

⁴² comma modificato giusta nota prot gen SIAR n. 338168 del 30/10/2013 inviata dalla Regione Calabria – Dipartimento n. 8 - Urbanistica e Governo del Territorio – Settore 1 – Servizio 2



CITTÀ DI LAMEZIA TERME
PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA

(art. 12 L.R. 21.12.2005, n. 17 – art. 4 PIR (Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del Demanio Marittimo))

17. Nel caso di ~~rinnovo~~ e di variazioni oggettive e soggettive alla concessione demaniale marittima si applicano le disposizioni di cui ~~agli~~ all'art. 41 e 12 del PIR⁴³. Le variazioni alle CDM devono essere compatibili con le previsioni del PCS, e che, ove tale modifica comporti un'utilizzazione e/o destinazione diversa rispetto a quella della concessione vigente, l'assegnazione non potrà che avvenire facendo ricorso alla predisposizione di apposito bando pubblico. Quindi rispetto a CDM rilasciate con bando pubblico, non sarà più ammissibile, ad esempio, conseguire il rilascio di licenze demaniali suppletive da parte di concessionari di un piccolo chiosco per realizzare uno stabilimento balneare, pur sussistendo la compatibilità dell'intervento con le prescrizioni del PC, in quanto trattasi, in realtà, di una nuova concessione.⁴⁴ L'istituto del subingresso di cui all'art. 46 del codice della navigazione, tranne per ipotesi eccezionali quali morte del concessionario o casi di inabilità (art. 12 del PIR), non può avere oggi applicazione, atteso che la regola generale è quella della gestione diretta della concessione (art. 30 reg. esec.), ma soprattutto l'assegnazione dei titoli concessori non può che avvenire mediante apposito bando pubblico, sicché l'individuazione del terzo che subentra nel rapporto concessorio deve seguire le stesse modalità. Per quanto concerne, invece, le concessioni demaniali rilasciate secondo le vecchie regole, ovvero senza bando e durante la vigenza dell'art. 10 della legge n.88/2001 che prevedeva il rinnovo automatico, si ritiene ammissibile il subingresso, prescindendo dalle regole di evidenza pubblica, a condizione che si rispetti quanto previsto dall'art. 12 comma 4 del PIR, il pagamento del canone e dell'addizionale regionale sia regolare, siano osservati gli obblighi, i limiti e le condizioni della licenza originaria ed il subingresso non vada oltre la scadenza della concessione originaria, eventualmente prorogata fino al 31.12.2020.⁴⁵
18. Le concessioni demaniali marittime sono revocabili in tutto o in parte, secondo le previsioni dell'art. 42 del Codice della Navigazione e dell'art. 20 della L.R. 17/2005 al fine di realizzare opere pubbliche, con provvedimento della Regione o del Comune solo dopo aver acquisito il parere vincolante della Regione espresso tramite il Comitato Consultivo di cui all'art. 5 della legge.
- ~~19. Nell'ipotesi di revoca parziale il canone è ridotto, ai sensi della normativa vigente, fatta salva la facoltà del concessionario di rinunciare alla concessione entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di revoca. In tali casi, i concessionari hanno diritto all'assegnazione di altra area in concessione di pari caratteristiche.~~
20. Il Comune può dichiarare la decadenza della concessione nei casi previsti dall'art. 47 del Codice della Navigazione.
21. Prima di emettere il relativo provvedimento di decadenza, il comune fissa un termine congruo all'interessato per proporre deduzioni difensive, seguendo la

⁴³ comma modificato giusta nota prot gen SIAR n. 338168 del 30/10/2013 inviata dalla Regione Calabria – Dipartimento n. 8 - Urbanistica e Governo del Territorio – Settore 1 – Servizio 2

⁴⁴ Comma modificato a seguito della nota SIAR 97849 del 20/03/2014 del Dipartimento Urbanistica Settore 1 Servizio 2 (punto n.13)

⁴⁵ Comma modificato a seguito della nota SIAR 97849 del 20/03/2014 del Dipartimento Urbanistica Settore 1 Servizio 2 (punto n.15)



CITTÀ DI LAMEZIA TERME
PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA

(art. 12 L.R. 21.12.2005, n. 17 – art. 4 PIR (Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del Demanio Marittimo))

procedura prevista ~~dall'art. 20, comma 3 della L.R. 17/2005~~ dalla legge n.241 del 1990 sul procedimento amministrativo.

TITOLO VI
FUNZIONI DI VIGILANZA

Art. 31
Vigilanza e Sanzioni

1. Nel rispetto della disciplina sulle funzioni di polizia marittima, di cui al Codice della Navigazione e dal relativo Regolamento di esecuzione, le funzioni di vigilanza sull'uso delle aree del demanio marittimo sono esercitate dal Comune che, a seguito di accertamento di illegittimità ed abusi, adotta i provvedimenti repressivi e sanzionatori ai sensi degli artt. 54, 1161 e 1164 del Codice della Navigazione e dichiara la decadenza della CDM.
2. Il Comune adotterà, eventualmente, anche gli specifici provvedimenti sanzionatori nel caso di riscontrate difformità in materia urbanistica ed edilizia previste dal D.P.R. 6 giugno 2001, n° 380.
3. La Regione può effettuare sopralluoghi, controlli e attività di monitoraggio anche in sito.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI

art. 32
Norme di salvaguardia

1. Fino all'entrata in vigore del PCS non possono essere rilasciate nuove concessioni ed il Sindaco è tenuto a sospendere ogni determinazione sulle domande di rinnovo delle concessioni in contrasto con le previsioni e prescrizioni del PIR.
2. Le richieste già inoltrate tendenti all'ottenimento di ~~rilascio~~, subingresso o modifica della concessione demaniale marittima, (sempre che la modifica non incida significativamente su contenuto delle concessioni demaniali marittime)⁴⁶ e non ancora istruite dalla Regione Calabria o dalla Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 17/2005 mantengono la precedenza temporale di presentazione sulle altre che verranno presentate presso gli uffici comunali e che potranno essere comunque adeguate nei modi di seguito indicati.
3. A tal fine è pertanto possibile consultare, presso lo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Lamezia Terme, l'elenco delle istanze per l'utilizzo demaniale ad uso turistico ricreativo già inoltrate alla Regione Calabria o alla Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina e sottoposte alle norme di salvaguardia di cui all'art. 14 comma 1 della LR 17/2005.

⁴⁶ comma modificato giusta nota prot gen SIAR n. 338168 del 30/10/2013 inviata dalla Regione Calabria – Dipartimento n. 8 - Urbanistica e Governo del Territorio – Settore 1 – Servizio 2



CITTÀ DI LAMEZIA TERME
PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA

(art. 12 L.R. 21.12.2005, n. 17 – art. 4 PIR (Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del Demanio Marittimo))

4. Ai titolari delle istanze di cui all'elenco sopra richiamato dovrà essere data l'opportunità di uniformarsi alle previsioni del presente PCS, e di presentare, entro giorni venti successivi all'approvazione del PCS, documentazione integrativa attestante la conformità dell'intervento al PCS, al PIR, alla LR 17/2005 ed alla normativa vigente invocata.
5. La mancata integrazione ed adeguamento al PCS da parte del titolare della richiesta di cui all'elenco richiamato al comma 3, allo scadere del termine di cui al comma 4 che precede, comporta l'archiviazione definitiva del procedimento amministrativo.
6. Le CDM in essere, che pur non trovandosi nell'elenco di cui al comma 3, sono in contrasto con le previsioni di cui al presente PCS, devono essere adeguate nel termine temporale massimo di anni cinque e comunque non oltre la scadenza del titolo, a condizione che il suddetto adeguamento non stravolga il contenuto della licenza, modificando l'utilizzazione dell'area demaniale marittima⁴⁷.
7. ~~Le CDM per attività turistiche e ricreative in essere, che ricadono all'interno delle aree sottoposte a tutela (aree di esondazione dei corsi d'acqua) devono essere delocalizzate al di fuori delle aree medesime, con priorità assoluta rispetto alle richieste di nuove concessioni o di variazioni di CDM in essere.~~⁴⁸

art. 33

Disposizioni transitorie e finali

1. Entro i trenta giorni dalla data di approvazione del PCS, potranno essere presentate al Comune nuove istanze di CDM, aderendo al bando pubblico approvato dalla Giunta Comunale.
2. Dal secondo anno di vigenza del PCS, valgono i termini di presentazione delle domande indicati all'art. 30 comma 2 delle presenti norme.
3. Il presente Piano ha validità ed efficacia per dieci anni, nei limiti sopra richiamati e nel quadro del sistema legislativo e normativo vigente.
4. Le domande per l'attivazione dei procedimenti amministrativi afferenti l'utilizzo del demanio marittimo devono essere proposte attraverso i modelli normalizzati già approvati con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ed a quelli che dovesse in futuro approvare. I software applicativi sono resi dal Ministero stesso gratuitamente disponibili presso il proprio sito internet ovvero rinvenibili anche su quello della Regione Calabria.
5. In sede di concorso di domande per nuove concessioni si applicano i criteri di cui all'art. 37 del Codice della Navigazione, come previsto dal comma 6 dell'art. 10 del PIR.
6. Sono fatte salve eventuali disposizioni scaturenti dalle direttive del PIR e di cui non si è fatta specifica menzione nel presente PCS, nonché di quelle della Legge

⁴⁷ comma modificato giusta nota prot gen SIAR n. 338168 del 30/10/2013 inviata dalla Regione Calabria – Dipartimento n. 8 - Urbanistica e Governo del Territorio – Settore 1 – Servizio 2

⁴⁸ Comma modificato a seguito della nota SIAR 97849 del 20/03/2014 del Dipartimento Urbanistica Settore 1 Servizio 2 (punto n.18)



CITTÀ DI LAMEZIA TERME
PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA

(art. 12 L.R. 21.12.2005, n. 17 – art. 4 PIR (Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del Demanio Marittimo))

cucina e delle superfici di somministrazione nel rispetto di quanto riportato all'art. 3, nonché la conformità all'ultimo progetto approvato.

Art. 3 - Somministrazione in aree esterne

1. L'area esterna di somministrazione deve essere proporzionata alla capacità di lavorazione della cucina, come riportato nella planimetria allegata all'autorizzazione sanitaria.
2. L'area esterna viene conteggiata al 50% nel calcolo complessivo delle superficie utile sulla base della quale deve essere dimensionata la cucina.
3. Vista la particolare ubicazione di tali esercizi, per ragioni igienico sanitarie l'area deve essere pavimentata e/o individuata da pedana che permetta di isolare la zona di somministrazione dalla sabbia, e deve essere costituita da materiali che consentano le normali operazioni di pulizia e lavaggio.
4. Detta area dovrà essere attrezzata in modo da proteggere dagli agenti atmosferici e da ogni contaminazione gli alimenti da somministrare. A tal fine deve essere opportunamente isolata dalle restanti zona da apposite barriere di protezione di altezza non inferiore a m. 2,20, realizzate mediante elementi mobili e disposte su tutto il versante rivolto al mare e per almeno 2/3 sugli altri lati. Dovrà inoltre, essere coperta dall'alto da manufatti tipo gazebo o ombrelloni.
5. Gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto dei parametri edilizi previsti dal presente PCS e nel rispetto delle procedure previste dalla normativa in materia edilizia.

Art. 4 – Orari

1. Se non diversamente previsto da apposita ordinanza, il periodo di apertura degli stabilimenti balneari è da considerarsi libero, per tutta la durata della stagione balneare, dal 1 maggio al 30 ottobre. Nei restanti periodi vige la regolamentazione comunale in materia di pubblici esercizi con somministrazione di alimenti e bevande.

Art. 5 – Sanzioni

1. Fermo restando l'applicazione delle sanzioni previste da leggi nazionali e regionali in materia di somministrazione alimenti e bevande e di igiene e sanità, le violazioni alle disposizioni del presente regolamento sono punite con una sanzione amministrativa da €75,00 a € 500,00.
2. Nel caso di recidiva, si applica la sospensione dell'attività di somministrazione alimenti e bevande per giorni 1 (uno) in applicazione dell'art.10 del TULPS 18.6.1931 n.773, configurandosi come abuso del titolo autorizzatorio. Si ha recidiva



CITTÀ DI LAMEZIA TERME
PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA

(art. 12 L..R. 21.12.2005, n. 17 – art. 4 PIR (Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del Demanio Marittimo))

quando sia stata commessa la stessa infrazione per almeno due volte in un anno,
anche se si è provveduto al pagamento delle sanzioni mediante oblazione.

fine testo allegato A
